

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 115/46/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING ITALY srl, editore di composizioni musicali, impugnava l'avviso di accertamento n. RIU060101238, con il quale l'Agenzia delle Entrate negava la deducibilità ai fini IVA, anno 2004, di somme pagate dalla ricorrente alla società collegata EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA srl - fornitrice di servizi centralizzati alle società del gruppo, tra cui la ricorrente - perché tali pagamenti venivano considerati non inerenti e non documentati.

In particolare veniva recuperata l'IVA pari ad € 36.660,60 in relazione ad una fattura di € 183.303,00.

La ricorrente sollevava, in via preliminare, eccezioni formali sulla mancata notifica del pvc sul quale l'avviso era basato e sull'utilizzo improprio della rettifica parziale; nel merito sosteneva l'inerenza e l'effettività dei servizi anche mediante documenti predisposti dalla casa madre inglese (FIRST RUN, FINAL RUN). Contestava anche l'applicazione delle sanzioni.

L'Amministrazione negava la ricorrenza dei vizi formali e la valenza probatoria dei documenti prodotti.

La CTP di Milano respingeva il ricorso e condannava alle spese. Contestava la lamentata omessa notifica del pvc sul quale era basato l'avviso e la censurata motivazione per relationem.

Parimenti riteneva infondata la censura sull'utilizzo improprio della rettifica parziale in violazione dell'art. 54, comma 5 del DPR 633/72, in quanto l'ufficio aveva fatto puntuale uso del diritto previsto dalla norma in esame, posto che l'evasione dell'IVA era stata accertata, a seguito di una verifica presso la società ricorrente. Confermava inoltre la legittimità delle sanzioni applicate. Passando al merito, riteneva non provati dalla ricorrente, come effettivamente forniti, i servizi oggetto della fattura n. 170 del 30.04.2004 che - recante la sintetica dizione "addebito di management fees esercizio 2003/2004" - risultava difficilmente collegabile al contratto di prestazione di servizi 1.4.1999. Evidenziava quindi: che non era dimostrato che la ricorrente occupasse i locali della EMPI; che il fatto di non avere dipendenti non provava che i servizi fatturati fossero stati resi da EMPI anziché da terzi consulenti; che i documenti "first run e final run" non erano intelleggibili e comunque non avevano rilevanza legale essendo atti interni.

Presenta appello la contribuente, evidenziando, sull'inerenza ed effettività del costo recuperato a tassazione, l'inattendibilità del giudizio dell'Ufficio, in assenza del previo esame dell'esatto documento - che l'ufficio ha erroneamente individuato nell'atto di accertamento, in luogo di quello depositata dalla parte come all.7 al ricorso, fatto che determina l'illegittimità della decisione resa.

Evidenzia che la fattura deve essere letta in relazione con il contratto di prestazione di servizi intercorrente tra le due società, dove le prestazioni sono analiticamente elencate.

Rileva che, in aperto contrasto con l'art. 2697 c.c., il collegio ha invertito l'onere probatorio, affermando che la società non ha provato l'effettiva esecuzione delle prestazioni. Per quanto riguarda l'affermata irrilevanza dei documenti denominati first e final run, evidenzia che sono predisposti dalla casa madre e addebitati alla società controllante EMPI e da questa riaddebitati pro quota alla ricorrente, in base al rapporto tra

il fatturato realizzato dalla ricorrente ed il fatturato di tutte le società italiane appartenenti al gruppo EMI Publishing.

Evidenzia che i procedimenti incardinati ai fini delle imposte dirette, sia dalla ricorrente che da altre società del gruppo, si sono conclusi con esito favorevole, come da sentenze allegate in copia e confermate in appello.

Ripropono poi i motivi, respinti dai primi giudici, dedotti in via preliminare nel ricorso introduttivo.

Rinnova anche la censura in merito all'accertamento parziale possibile, ai sensi dell'art. 54, comma 5° del DPR 633/72, solo sulla base di informazioni desunte da segnalazioni relative ad elementi certi di infrazione e rinnova anche le contestazioni per illegittimità delle sanzioni, non recepite dai primi giudici.

Chiede quindi, in riforma della sentenza, l'annullamento dell'accertamento, con vittoria di spese di entrambi i gradi e discussione in pubblica udienza.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, controdeducendo, quanto ai vizi formali del provvedimento che il pvc era noto alla società e quanto alla motivazione per relationem, controdeducendo che non si tratta di mancata valutazione critica ma semplicemente di condivisione delle motivazioni del pvc.

Contesta la segnalata illegittimità delle sanzioni, evidenziando che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.lgs. N. 472/97, la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio, o dall'ente competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. Quanto alla rettifica parziale non ammessa in carenza di elementi certi, rileva che il dettato normativo dell'art. 54, comma 5 del DPR 633/72 è stato rispettato dall'ufficio in quanto, qualora da accessi, ispezioni e verifiche risultino elementi che consentano di stabilire l'esistenza di corrispettivi o detrazioni non spettanti, l'ufficio può accertare, in base agli stessi elementi l'imposta o il minor credito spettante.

Segnala anche il tortuoso percorso della documentazione probante il suddetto costo per servizi e ritiene irrilevanti, a fini probatori, i documenti esibiti dalla contribuente non ritenendoli prova certa della effettività ed inerenza delle prestazioni rese dalla capogruppo.

Posto inoltre che vengono riproposte le stesse censure del giudizio introduttivo, l'ufficio chiede alla Commissione di valutare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici relativi alla sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.LGS. N. 546/92.

Chiede quindi il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

Con nota deposito documenti e con successiva memoria la contribuente ribadisce le proprie tesi.

Alla pubblica udienza sono presenti entrambe le parti che, dopo l'esposizione del relatore, illustrano quanto in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione innanzitutto rileva che risulta priva di fondamento la richiesta dell'ufficio di inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici, posto che è invece corretto che la contribuente, riproponga in appello i motivi non accolti dai primi giudici ed i motivi che ritiene non adeguatamente esaminati, trattandosi di giudizio di riesame.

L'appellante ripropone in questo grado i motivi dedotti in via preliminare nel ricorso introduttivo, relativamente a violazioni dello Statuto del contribuente, che vengono respinti: si osserva infatti, quanto alla omessa allegazione all'accertamento del p.v.c. redatto da funzionari dell'ufficio di Milano 6, che lo stesso era stato consegnato a mani del legale rappresentante della società signor D. Ma. Gi. che aveva firmato per ricevuta e che pertanto, ai sensi di legge, l'atto era perfettamente conosciuto dalla contribuente. Quanto alla mancata valutazione critica del verbale da parte dell'Ufficio e alla censurata motivazione per relationem, si rammenta che, secondo note pronunzie della Corte di Cassazione, il fatto che l'ufficio abbia motivato l'accertamento con rinvio al pvc non sta a significare che a monte non ci sia stata un'autonoma valutazione ma soltanto che l'ufficio ha inteso realizzare un'economia di scrittura, condividendo quanto verbalizzato.

Quanto agli altri motivi di appello, la contribuente sostiene innanzi tutto l'illegittimità della decisione resa, in quanto basata su un inattendibile accertamento dell'ufficio che, nonostante le ripetute sollecitazioni della contribuente, ha omesso di esaminare l'esatto documento (erroneamente individuato nell'atto di accertamento e nelle controdeduzioni come fattura n.2/2004 anziché n.170/2004); evidenzia che l'errore è stato più volte segnalato e la esatta fattura prodotta, come all.7 al ricorso introduttivo.

In proposito questa Commissione rileva che, essendo in contestazione proprio il suddetto singolo atto, avrebbe dovuto essere l'ufficio creditore a dimostrare il presupposto dal quale deriva la non inerenza dei costi e conseguentemente la non deducibilità dell'Iva, essendo evidente che viene meno il giudizio sulla non inerenza se reso su una diversa fattura; la Commissione osserva peraltro che, nonostante siano mancati chiarimenti da parte dell'ufficio, la sentenza impugnata individua, come oggetto di esame, la fattura n. 170 avente ad oggetto "addebito di management fees esercizio 2003/2004".

In relazione a quanto sopra questa Commissione osserva che le definizioni di uso comune management fees o spese di regia non sono termini giuridici ma si riferiscono genericamente a servizi gestionali ed amministrativi riaddebitati infragruppo, come nel caso di specie dove i servizi centralizzati per tutte le società italiane appartenenti al gruppo EMI sono indicati nel contratto di prestazione di servizi (allegato al ricorso introduttivo) stipulato l'1.04.1999 con la capogruppo EMI PUBLISHING ITALIA srl, (EMPI). In tale contratto la suddetta capogruppo concede alla società contribuente la disponibilità dei locali in via Ravizza n. 43/45 in Milano; effettua servizi generali quali la tenuta delle scritture contabili, fatturazione, contabilizzazione ed archiviazione dei documenti aventi rilevanza civile e fiscale, predisposizione dei bilanci, dichiarazioni, riscossione pagamenti clienti e fornitori, predisposizione contratti di qualsiasi natura e genere, servizi di amministrazione in genere e di commercializzazione; addebita alla società controllata quota parte dei costi per servizi sostenuti dalla stessa Empi, nella misura determinata in base al rapporto tra il fatturato della società ricorrente ed il fatturato di tutte le altre società italiane appartenenti al gruppo EMI Publishing.

Tutto ciò premesso questa Commissione ritiene di accogliere i motivi di appello della società VIRGIN a sostegno della valenza probatoria della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione della effettività ed inerenza delle prestazioni di servizi resi da EMPI srl.

Osserva infatti che gli adempimenti indicati nel suddetto contratto risultano correlati e necessari all'esercizio dell'attività della società EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING ITALY srl che, sprovvista di personale e di sede, non potrebbe in altro modo svolgere le funzioni amministrative indicate nel contratto e svolte da EMPI, per la ricorrente e per le altre società del gruppo.

Inoltre, come emerge dalla Relazione attività sociale EMI MUSIC PUBLISHING Italia srl - redatta dai verificatori ed allegata sub 4, alla nota della contribuente di deposito di documenti del 20.07.2011 - EMPI, che percepisce i diritti dalla SIAE nonché da altri soggetti, si occupa poi anche della ripartizione dei diritti agli ulteriori aventi diritto, tra i quali anche le società del gruppo EMI e quindi anche la ricorrente.

In relazione a quanto sopra risultano quindi verificate le condizioni di deducibilità dei costi previste dall'art. 109 TUIR e cioè: inerenza, in quanto i costi si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi e che comunque comportano un vantaggio o beneficio non occasionale in capo alla collegata; oggettiva determinabilità in quanto è possibile stabilire l'importo dei costi maturati per le spese di regia, essendo indicate nel contratto le modalità con cui verrà determinato il corrispettivo, ritenuto invece dall'ufficio generico e forfettario; certezza in quanto trattasi di costi effettivamente dovuti, in base agli impegni precedentemente contrattualmente assunti con la società erogatrice dei servizi. Quanto all'effettività dei servizi, il collegio ritiene che, in assenza di precise contestazioni, da parte dell'ufficio, in ordine all'emissione di fatture per operazioni inesistenti o alla simulazione del contratto o al pagamento del corrispettivo fatturato, non possa essere fondatamente messa in dubbio l'effettività dei servizi resi da Empi; inoltre, come segnalato dall'appellante la contribuente non sarebbe diversamente in grado di ottemperare a tutti gli adempimenti imposti dalla normativa civilistica e fiscale, come del resto testimoniato dalla numerosa documentazione contabile ed amministrativa che la società controllante continuativamente elabora e che è stata prodotta nel corso della verifica e del tentativo di conciliazione ai fini delle imposte dirette.

In relazione a quanto esposto, essendo provata l'inerenza dei costi indicati in fattura, gli stessi sono deducibili e si può concludere per la detraibilità dell'IVA, considerato che tale conclusione risulta altresì confortata da alcune sentenze (CTP Milano n. 118/35/09; 119/35/09; 117/35/09) confermate in appello ed emesse, in tema di imposte dirette in favore della società verificata e di altre società del gruppo, nelle quali è stata riconosciuta la deducibilità dei costi perché inerenti e documentati.

In particolare si rileva che la sentenza n. 118/35/09 della CTP di Milano - confermata dalla CTR di Milano, con sentenza n.55/11/11 - riguarda il riconoscimento della deducibilità del costo indicato in fattura, in accoglimento del ricorso proprio della Emi Virgin Music Publishing Italy srl. contro l'avviso di accertamento, con cui venivano ripresi a tassazione costi non inerenti e non documentati di € 183.303,00.

In tale sentenza, i primi giudici motivavano l'accoglimento del ricorso, evidenziando che i funzionari incaricati della verifica avevano avuto la possibilità di rilevare la natura e la quantità delle prestazioni fornite dalla EMPI e che dalla documentazione in atti emergeva trattarsi delle c.d. spese di regia, relative a concessione in uso di locali, effettuazione di servizi generali e contabili, riscossioni ed altro, rilevando anche che, trattandosi di spese necessarie per lo svolgimento dell'attività della società, le stesse dovevano essere considerate costi inerenti, indipendentemente dal fatto che fossero imputate ad un conto piuttosto che ad un altro magari più attinente.

In ragione di quanto sopra l'avviso di accertamento viene annullato. La relativa complessità delle questioni trattate consente peraltro la compensazione delle spese.

P.Q.M.

In riforma della sentenza impugnata, ANNULLA l'AVVISO DI ACCERTAMENTO. Spese compensate